DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1980

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Beckman — amino acid analyzer, model 121 M » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(80/1345/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 21 giugno 1980, il governo italiano ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio « Beckmann — amino acid analyzer, model 121 M » distnato ad essere utilizzato nel campo della ricerca quantitativa del tenore in aminoacidi del plasma, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 dicembre 1980 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da questo esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore di aminoacidi; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità dell'analisi di piccolissimi volumi di aminoacidi, nonché l'uso a cui questo apparecchio è adibito, ne fanno un apparecchio specificamente atto alla ricerca scientifica ; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che, sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente a detto apparecchio e che possano essere usati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « TSM-1 » costruito dalla ditta Technicon Ireland Ltd, Malahide Road, Swords, IRL-Dublin, dell'apparecchio « Liquimat » costruito dalla ditta Labotron Meßtechnik GmbH, Lausitzer Strasse 8, 8192 Geretsried 2, Bundesrepublik Deutschland, e dell'apparecchio «LC 600 E » costruito dalla ditta Biotronik wissenschaftliche Geräte GmbH, Borsigallee 22, 6000 Frankfurt/M, Bundesrepublik Deutschland,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Beckman — amino acid analyzer, model 121 M » che costituisce oggetto della domanda del governo italiano del 21 giugno 1980, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.